



APS IPPOPOTAMO FELICE

VIA PARMA, 27 00041

ALBANO LAZIALE RM

WWW.IPPOTAMOFELICE.IT

PEC: associazione.ippopotamofelice@pec.it

Email: iuresciaantoniam@gmail.com

Tel. 0659874113 cell. 3334668848

Cod.fiscale 90069620582

Modello B

Ragione sociale: APS IPPOPOTAMO FELICE

Codice Fiscale/partita IVA: 90069620582/16995951007

Indirizzo: VIA PARMA 27 00041 ALBANO LAZIALE RM

Telefono: 3334668848

Pagina web: WWW.IPPOTAMOFELICE.IT

E-mail: iuresciaantoniam@gmail.com

Pec: aps.ippopotamofelice@pec.it

Anno di fondazione: 2010

Forma Associativa: APS

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> organizzazione di volontariato | <input checked="" type="checkbox"/> associazione di promozione sociale | <input type="checkbox"/> ente filantropico |
| <input type="checkbox"/> impresa sociale | <input type="checkbox"/> cooperativa sociale | <input type="checkbox"/> rete associativa |
| <input type="checkbox"/> società di mutuo soccorso | <input type="checkbox"/> associazione | <input type="checkbox"/> fondazione |
| <input type="checkbox"/> altro Ente del terzo settore | | |

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

ANTONIA IURESCIA
GIULIANO DI PARDO
MICHELE IURESCIA
EGIDIO IURESCIA
CATERINA ZACCONE

Finalità (in breve):

ATTIVITA' RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE

Attività di interesse generale – art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017: Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D)

Attività di interesse generale – art. 5 comma 1 d.lgs. 117/2017: Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (I)

Attività esercitate previste nell'art. 6 (codici ISTAT): Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

che l'Ente è già iscritto ad altro Albo Comunale/Distrettuale Speciale degli Enti del Terzo Settore nel Comune di ALBANO LAZIALE.....

Contributi atipici avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021: 2022: 2023:

Contributi ottenuti per prestazioni susseguenti a contratti, convenzioni o bandi ad evidenza pubblica avuti dall'amministrazione comunale negli ultimi tre esercizi:

2021:1600,00..... 2022:1900,00..... 2023: ...1900,00.....

Luogo e data Albano Laziale lì 02/02/2024

Firma del legale rappresentante



STATUTO

APS IPPOPOTAMO FELICE

ART.1 Denominazione - durata - sede.

Ai sensi di quanto deliberato dall'assemblea dei soci della ASSOCIAZIONE IPPOPOTAMO FELICE, il presente Statuto costituisce l'adeguamento del precedente Statuto, depositato il 07/12/2018 all'Agenzia delle Entrate di Albano Laziale, che sostituisce integralmente, ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), L'Associazione ha sede in Albano Laziale via Parma 27, quale Ente del terzo settore, e sarà denominata "APS IPPOPOTAMO FELICE", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede legale dell'Associazione potrà essere spostata all'interno dello stesso comune.

Con deliberazione dell'Assemblea possono essere istituite sedi secondarie in Italia e all'estero.

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro, neppure indiretto, ed ispira il proprio ordinamento interno principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.

Art. 2 FINALITA'

L'associazione promuove e persegue esclusivamente il fine della promozione dei diritti fondamentali dell'uomo, della solidarietà umana, civile, culturale, sociale; è apartitica, aconfessionale, non violenta e non ha scopo di lucro.

Può organizzarsi in gruppi di lavoro, ovvero aggregazioni di almeno due persone che si occupano di una specifica attività, autorizzati, regolamentati e identificati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione svolge in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi i seguenti scopi di interesse generale di cui all'art. 5 del DLGS 03 luglio 2017, n° 117:



- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- diffondere la pratica sociale dell'animazione, il suo studio, le esperienze e la produzione di materiale anche attraverso la collaborazione con soggetti istituzionali e non.
- Favorire la visibilità della pratica dell'animazione anche attraverso la sensibilizzazione del mondo della comunicazione
- favorire lo scambio di conoscenze, competenze, buone prassi tra gli aderenti sul tema dell'animazione sociale e culturale.
- Favorire la nascita di soggetti collettivi che promuovano l'animazione
- Favorire l'incontro, l'interazione e lo sviluppo di processi di promozione tra soggetti diversi pubblici e privati, formali e informali, a livello nazionale ed internazionale, interessati al confronto e a promuovere,
- attualizzare e sostenere pratiche di animazione sociale e culturale
- promuovere sinergie con le altre associazioni o altre organizzazioni che proseguono gli stessi fini;

In particolare l'Associazione intende perseguire lo scopo sociale attraverso le seguenti attività:

- organizzare convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali;
- attivare o partecipare a percorsi formativi; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video;
- organizzare centri estivi in strutture pubbliche ovvero private, con convenzioni da effettuare;
- prevedere collaborazioni con biblioteche comunali, anche private, e con Amministrazioni comunali;
- organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione;
- fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;
- partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari;
- attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali in collaborazione con gli enti Locali, Nazionali, Europei e le diverse istituzioni pubbliche e private nelle diverse forme consentite dalla legge.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera

Art. 3 DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 ASSOCIATI

Il termine ASSOCIATI indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori della Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e della assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche della associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri della associazione (libro degli associati, libro dei verbali della assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo) facendone richiesta al consiglio direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese della associazione.

Art. 5 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Chi vuole entrare a far parte della associazione ne fa domanda all'organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, una esplicita adesione al presente statuto.

Sulla istanza si pronuncia l'organo amministrativo con delibera motivata, da adottarsi entro 60 giorni.

In esito alla ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci nella prima adunanza successiva.

Handwritten signatures in the right margin, including a large signature at the top and a smaller one below it.

Art. 6 CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 7 DIRITTI E DOVERI ASSOCIATI

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, di consultare i verbali dei lavori, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare e alle scadenze fissate dal Direttivo. L'Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i associati sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.

Agli associati possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.



Art. 8 VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 9 SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 10 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 11 ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo; il Presidente;
- l'organo di controllo

Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 12 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro il 120 giorni (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso affisso presso la bacheca dell'associazione posta nella sede sociale, oppure spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, o e-mail, da inviarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MA...', is written vertically on the right side of the page.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- deliberare sul bilancio consuntivo;
- esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

Art. 13 PRESIDENTE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina per l'occasione chi la presiede.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 14 VALIDAZIONE ASSEMBLEARE

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 15 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Handwritten signatures in the right margin, including a large signature that appears to be 'Zucchi' and another signature below it.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore

Art. 16 CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata postale o a mano o per via telematica, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l'anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.



Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predisporre annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio

Art.18 PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l'esterno; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi



a dipendenti e collaboratori.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro consigliere.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 19 VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

Art. 20. IL TESORIERE

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 IL SEGRETARIO

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 22. L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Handwritten signatures in the right margin, including a large signature at the top and a smaller one below it.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 23. REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 24. PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento

Handwritten signature and initials in black ink on the right margin of the page.

economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa

Art. 25. ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 26. PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni,
- obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
-

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art. 28. LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati; registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 29. PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 30 BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 31 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall'art. 12.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r

o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 32 DISPOSIZIONI GENERALI

La quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea non è frazionabile, trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prender parte alle attività dell'Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Antonio Ferraro


Don Michel


Handwritten text inside a rectangular stamp:

N° 1457
to waste
31/05/2021

Below the text, there is a signature and a date stamp: 31/05/2021.

